

**ACCORDO ECONOMICO TRA PREPARATORI ATLETICI E SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE  
DILETTANTI**

Con il presente accordo economico, da valere ad ogni effetto fra la Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, matr. F.I.G.C. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, e via \_\_\_\_\_, matr. Settore Tecnico F.I.G.C. \_\_\_\_\_, si conviene quanto segue:

**Art.1** – Il Preparatore, \_\_\_\_\_, iscritto nei ruoli della F.I.G.C. a prestare la sua attività quale (1) \_\_\_\_\_, a decorrere dal \_\_\_\_\_ e fino al 30 giugno \_\_\_\_\_;

**Art. 2** – La Società si obbliga a corrispondere al Preparatore per la stagione sportiva l'importo globale lordo di € \_\_\_\_\_ (in cifre) \_\_\_\_\_ (in lettere) \_\_\_\_\_;

**Art. 3** – L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 dovrà essere corrisposto in n° \_\_\_\_ rate uguali, e dovrà essere riconosciuto anche in caso di esonero del Preparatore. Nell'ipotesi di dimissioni volontarie del Preparatore, l'accordo economico decade dal momento delle dimissioni stesse.

L'importo globale annuo di cui all'articolo 2 non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dalle specifiche norme contenute nelle vigenti Carte Federali e, in particolare, dal Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., alle quale si fa espresso richiamo, nonché a quelle che risulteranno dagli eventuali aggiornamenti.

Il pagamento della somma pattuita dovrà essere effettuato, da parte della Società, presso la residenza o il domicilio dichiarati dal Preparatore;

**Art. 4** – Il presente accordo economico ha tassativamente validità per una sola stagione sportiva, essendo vietato sottoscrivere accordi economici pluriennali;

**Art. 5** – Le parti espressamente concordano che, con il presente accordo, non intendono costituire alcun rapporto di lavoro né autonomo e né subordinato, e che la risoluzione di controversie concernenti l'attuazione dell'accordo stesso sono deferite esclusivamente al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Il giudizio fa stato fra le parti ed è inappellabile.

\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante della Società  
Il Preparatore  
(Timbro della Società)

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

(1) – indicare se: Preparatore responsabile prima squadra; Preparatore responsabile Settore Giovanile;

L'accordo economico, stilato in quadruplica copia, dovrà essere depositato presso i competenti Comitati, Divisione Calcio a 5, Dipartimento Interregionale o Dipartimento Calcio Femminile, a cura della Società, entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di sottoscrizione. Il deposito di copia dell'accordo economico dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società dovrà rilasciare al Preparatore interessato.